



DELIBERA N. 73 del 16 Settembre 2020

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**VISTO** il ricorso Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento emanato dal CpI di [REDACTED] prot. N. [REDACTED] del 10 Settembre 2019 emanato a seguito di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione fissata per il 01/08/2019;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione risulta che la Sig.ra [REDACTED] ricorre avverso la comunicazione di sanzione del CpI n. [REDACTED] del 10/09/2019 irrogata a seguito della mancata presentazione al primo appuntamento con contestuale convocazione per il secondo incontro. La ricorrente dichiara che la sua assenza è dovuta a un giustificato motivo: lo "stato di gravidanza per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro" e dichiara di aver comunicato al CpI tali circostanze via mail, allegando anche certificazione medica con data presunta del parto. La ricorrente dichiara, inoltre, di aver anche richiesto il beneficio dell'indennità di maternità all'INPS.

Il CpI di [REDACTED], cui sono stati richiesti elementi di integrazione istruttoria dall'ANPAL, non ha fornito riscontro né alla richiesta inviata in data 23/10/2019, né al successivo sollecito del 09/03/2020.

Il Comitato a seguito dell'esame della documentazione inerente il ricorso, dopo approfondita discussione tra i membri del Comitato, all'unanimità dei partecipanti, ritiene fondato il ricorso con le seguenti motivazioni.

La ricorrente adduce per la mancata presentazione all'appuntamento presso il CpI, lo "stato di gravidanza per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro", che rientra nell'ipotesi di giustificato motivo. La stessa inoltre dichiara - non smentita dal CpI - di aver comunicato tempestivamente tali circostanze al CpI tramite e-mail, inviando allo stesso anche la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento del 01/08/2019.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**  
Dott. Rita De Rinaldis

**Il Presidente**  
Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)